

Registro Unico Atti Privati XXXXX

COMUNE DI MONTEROTONDO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEROTONDO ED IL CAF

XXXXXX PER L'ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE

E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE AGLI ASSEGNI ALLA

MATERNITÀ, - BONUS IDRICO INTEGRATIVO E CONTRIBUTI

INTEGRATIVI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

(Contratto elettronico, ai sensi della legge n.9/2014)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **xxxx** il giorno xxx del mese di xxx in Monterotondo (RM),

nella sede del Comune di Monterotondo (RM),

TRA

1) xxxxx, nata a xxx il xxxx, C.F. xx, domiciliata per la carica ove

appresso, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in

nome e per conto del COMUNE DI MONTEROTONDO con sede presso la

residenza municipale in Piazza Frammartino 4, codice fiscale

80140110588, nella sua qualifica di Dirigente del Dipartimento Servizi

alla Persona e in forza dei poteri e competenze che gli derivano

dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dallo

Statuto del Comune di Monterotondo, dal provvedimento del Sindaco

prot.n. 55 del 30/06/2025 di conferimento dell'incarico a tempo

indeterminato di dirigente del dipartimento Servizi alla persona ai sensi

del D.lgs. 267/2000, nel prosieguo "Stazione Appaltante";

2) **xxxx** nato a xxxx il xxxx, C.F. xxxxx in qualità di Legale Rappresentante di xxxx, con sede legale in xxx xxx xxx xx - C.F. xxx, di seguito indicata quale "Soggetto Convenzionato";

Preliminarmente

Il rappresentante del Comune dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'articolo 76 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione dei contratti ed altri atti negoziali, di cui all'articolo 14 del d.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici). -----

Il rappresentante del Soggetto Attuatore dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'articolo 76 dello stesso d.P.R. n. 445/2000: -----

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice Penale; -----
- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la Società non è sottoposta all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; -----

- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001.-----

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Dlgs 231/01 ed alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Monterotondo", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 12/12/2024 e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Monterotondo, copia dei quali è disponibile on-line sul sito internet del Comune stesso;

- di impegnarsi a rispettare i principi e i valori contenuti nel "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Monterotondo" in conformità della Delibera ANAC n. 177 del 19/02/2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 12/12/2024, pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.monterotondo.rm.it nella sezione " Amministrazione Trasparente" sotto-sezione primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione secondo livello "Atti generali"; e tenere una condotta in linea secondo i principi di prevenzione della corruzione disciplinati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione – sottosezione rischi Corruttivi e Trasparenza ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e comunque tale da non esporre il

	Comune stesso al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal	
	predetto D.lgs. 231/01 e dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;	
	- di impegnarsi a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere	
	atti in modo tale da indurre dipendenti del Comune di Monterotondo e	
	/o professionisti incaricati, a violare i principi del Codice di	
	Comportamento;	
	- di comunicare tempestivamente al Comune di Monterotondo	
	l'apertura di un'eventuale procedimento penale nei propri confronti	
	per reati di cui al D.lgs. 231/01 e alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii.	
	PREMESSO CHE	
	- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2024 è	
	stato disposto di gestire per il tramite del Servizio Politiche Sociali,	
	attraverso apposite convenzioni da stipulare con i Caaf operativi sul	
	territorio comunale, che possiedano i requisiti e che ne presentino	
	richiesta, gli interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla	
	maternità;	
	- Le suddette convenzioni sono scadute in data 31.05.2026	
	- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. xxxx del xxxx si è	
	provveduto ad autorizzare per il periodo 1 luglio 2026 – 30 Giugno	
	2028 il rinnovo delle succitate convenzioni da stipulare con i Caaf	
	operativi sul territorio comunale, che possiedano i requisiti e che ne	
	presentino richiesta per le attività di seguito indicate:	
	• assistenza ai cittadini per l'espletamento della pratiche relative alla	
	concessione degli Assegni alla Maternità (Comunale), riservato alle	
	madri non lavoratrici, ai sensi dell'art 74 d.lgs. 151/2001 (già art	
	4	- -

66 legge 448/98) e successive modificazioni ed integrazioni;

- assistenza ai cittadini per l'espletamento delle pratiche relative al Bonus Idrico Integrativo alle famiglie in condizioni di disagio economico, di cui alla Delibera ARERA 897/2017/R/IDR, art. 8 dell'Allegato A e Delibera n. 13 del 30 Dicembre 2025 della Conferenza dei Sindaci di ACEA ATO 2, per l'ambito ATO 2 Lazio Centrale – Roma;

- assistenza ai cittadini nella presentazione dell'istanza di accesso ai contributi integrativi del Comune di Monterotondo per il pagamento dei canoni di locazione;

Vista la richiesta di convenzionamento presentata dal CAF meglio
generalizzato in oggetto in data XXXX e registrata al protocollo generale di
questa amministrazione al n. XXXXXXXX

Le parti come sopra generalizzate, con il presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse sono pattizie e costituiscono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Monterotondo, in ottemperanza dell'art. 4 comma 4 del Decreto L.gs.109/98 modificato dal Decreto Lgs n.130/2000 e come previsto dall'art.3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001, incarica i CAF, convenzionati con l'INPS e firmatari del presente atto, di effettuare le seguenti attività:

a) assistenza ai cittadini per l'espletamento delle pratiche relative alla

	concessione degli Assegni alla Maternità (Comunale), riservato alle	
	madri non lavoratrici, ai sensi dell'art 74 d.lgs. 151/2001 (già art 66	
	legge 448/98) e successive modificazioni ed integrazioni;	
	b) assistenza ai cittadini per l'espletamento della pratiche relative al	
	Bonus Idrico Integrativo alle famiglie in condizioni di disagio	
	economico, di cui alla Delibera ARERA 897/2017/R/IDR, art. 8	
	dell'Allegato A e Delibera n. 13 del 30 Dicembre 2025 della	
	Conferenza dei Sindaci di ACEA ATO 2, per l'ambito ATO 2 Lazio	
	Centrale – Roma;	
	c) assistenza ai cittadini nella presentazione dell'istanza di accesso ai	
	contributi integrativi del Comune di Monterotondo per il pagamento	
	dei canoni di locazione;	
	ARTICOLO 3 - NATURA DEL RAPPORTO	
	I servizi oggetto del presente atto vengono resi a regime di convenzione,	
	con assunzione dell'impegno all'esatta e completa esecuzione	
	dell'obbligazione da parte del soggetto convenzionato, mediante l'impiego	
	di personale e di mezzi tecnici.	
	Ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti dall'esecuzione	
	del contratto, sono a carico del soggetto convenzionato, con esclusione di	
	qualsiasi responsabilità, anche per azioni poste in essere in violazione di	
	norme di legge e regolamenti del Comune di Monterotondo.	
	ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE	
	La convenzione ha la durata di 2 anni dal 01 LUGLIO 2026 al 30	
	GIUGNO 2028	
	ARTICOLO 5 – OBBLIGHI PER IL CAF E MODALITÀ PER	

L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

ASSEGNO DI MATERNITA'

Il CAF, per tutte le mansioni delegate come da art. 1 lettera a) della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività' in nome e per conto del Comune di Monterotondo:

1) Consegnare ai cittadini che richiedono la prestazione sociale agevolata "Assegno alla Maternità" (di cui all' art 74 d.lgs. 151/2001 già art 66 legge 448/98) tutta la modulistica necessaria ad ottenere la concessione del beneficio di che trattasi

2) Informare il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci;

3) Richiedere al cittadino, al momento della domanda, copia del codice fiscale e della carta di soggiorno, se trattasi

4) Accertare la corrispondenza dei dati anagrafici indicati dal cittadino con quelli contenuti nel codice fiscale;

5) a fornire supporto ed assistenza al cittadino per la compilazione della suddetta modulistica;

6) Calcolare l'importo del beneficio spettante ad ogni singolo richiedente impegnandosi, in caso di eventuali successive modificazioni, ad apportare le necessarie conseguenti variazioni. Qualora dalla Dichiarazione ISE risultasse che l'utente non ha diritto alla prestazione è doveroso darne informazione allo stesso;

7) Acquisire la domanda del cittadino rilasciandone copia;

8) Trasmettere al Comune di Monterotondo, nei primi 10 giorni di ogni mese, le domande degli aventi diritto presentate al CAF nel mese

precedente, nonché l'elenco nominativo completo dei soggetti di cui sia stato preventivamente accertato il diritto ad ottenere il beneficio di cui all' art 74 d.lgs 151/2001 già art 66 legge 448/98, con la relativa la dichiarazione sostitutiva unica, di cui al Decreto 159 del 05/12/2013, con il calcolo dell' ISE e dell' ISEE **al fine di consentire all'Amministrazione il trasferimento delle domande all'INPS;**

Con la stipula del presente atto convenzionale il CAF non è legittimato alla trasmissione diretta all'INPS delle istanze degli utenti, prerogativa riservata all'Amministrazione comunale, in quanto il CAF sarà titolare di delega parziale.

9) Conservare tutta la documentazione, sia in forma cartacea che informatica, per un periodo di 5 (cinque) anni successivo all'anno di erogazione del beneficio (in conformità ai termini di prescrizione per i controlli sulle prestazioni sociali agevolate e nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati di cui al GDPR). Tale documentazione dovrà essere messa tempestivamente a disposizione del Comune, dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza al fine di consentire i controlli e le verifiche previste dalla legge.

10) Comunicare, tempestivamente, ai competenti uffici del Comune gli indirizzi, i numeri telefonici, gli orari di apertura al pubblico delle sedi operative dei Caf che gestiscono le funzioni oggetto della presente Convenzione.

11) Esporre copia della presente Convenzione nelle sedi destinate allo svolgimento dell'attività prevista dalla Convenzione medesima.

12) Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e senza

interruzioni, per tutta la durata della Convenzione e nel rigoroso rispetto di quanto in essa stabilito.

BONUS IDRICO INTEGRATIVO

1) assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla prestazione

2) verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

3) presentare direttamente l'istanza e rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

1) assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla prestazione

2) caricare, successivamente all'approvazione degli Avviso Pubblico annuale, la domanda sul portale predisposto dall'Amministrazione Comunale per la gestione dei contributi integrativi del comune di Monterotondo per il pagamento dei canoni di locazione rilasciandone ricevuta al beneficiario

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

a) Curare una diffusa informazione delle sedi operative del Centro di Assistenza Fiscale, aggiornandole sulla base delle comunicazioni in merito ricevute dal Centro stesso;

- b) Adottate i successivi provvedimenti per la concessione od il diniego degli assegni di maternità e del contributo per il pagamento dei canoni di locazione, nonché per la revoca dei benefici indebitamente erogati;
- c) erogare al CAF, gli importi forfettari indicati nel successivo art. 7

ARTICOLO 7 – RAPPORTI FINANZIARI

I compensi ai CAF per l'invio delle pratiche comunali/ISEE sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 22 e n. 27-ter del D.P.R. 633/1972.

Per le attività previste nel presente atto convenzionale il Comune corrisponde al CAF convenzionato i seguenti importi forfetari: **ASSEGNO**

DI MATERNITA'

- € 6,00 (Esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972) per ogni domanda relativa all'assegno di maternità trasmessa al Comune e consiste in:

- Dichiarazione del cittadino, certificazione dell'ISEE, verifica del diritto o meno alla prestazione e calcolo dell'importo degli assegni da corrispondere;
- Eventuale variazione di precedenti dichiarazioni, in seguito a modificazioni presentate per iscritto dal cittadino, dalle quali scaturirà una nuova certificazione ed un nuovo importo del beneficio richiesto. L'Amministrazione Comunale riconoscerà, comunque, il pagamento per una sola variazione effettuata.

BONUS IDRICO INTEGRATIVO

- € 3,05 (Esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972) per ogni domanda relativa al bonus idrico integrativo trasmessa per conto del beneficiario avente diritto;

CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER

IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

- € 3,05 (Esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972) per ogni domanda relativa all'Avviso dei contributi integrativi del Comune di Monterotondo per il pagamento del canone di locazione, trasmessa per conto del beneficiario avente diritto, sul portale predisposto dall'Amministrazione Comunale;

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'erogazione degli importi forfettari indicati nel precedente art. 7 a favore del CAF convenzionato, è subordinato alla presentazione di una relazione illustrativa delle attività svolte e degli idonei documenti giustificativi attestanti le istanze lavorate a favore dei beneficiari da inviare prima dell'emanazione della fattura, al competente Servizio Politiche Sociali, che entro 30 (trenta) giorni fornirà riscontro, assumendo il relativo impegno di spesa ed autorizzando l'emissione della fattura.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica della regolarità contributiva attestata da certificazione DURC in corso di validità, acquisito direttamente dall'Amministrazione Comunale per il tramite della prescritta procedura telematica.

La fattura dovrà essere intestata a Comune di Monterotondo – Servizio Politiche Sociali - Codice per la Fatturazione Elettronica: **701PHI**

ARTICOLO 9 - GRATUITA' DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO

Il Centro Assistenza Fiscale non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l'espletamento del servizio di cui sopra, pena la

risoluzione immediata della convenzione.

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il CAF convenzionato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136

Il pagamento delle fatture avverrà sul conto dedicato, acceso presso xxxx
Via xxxxxx - xxxxxx

IBAN:xxxxx,

come attestato dalla dichiarazione del soggetto convenzionato conservata agli atti del Servizio Politiche sociali del Comune di Monterotondo.

Qualora il CAF compia transazioni finanziarie senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, o comunque con strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, il contratto si intenderà automaticamente risolto. Il CAF si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 11 – CERTIFICAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, è stata richiesta apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) rilasciata dallo Sportello Unico Previdenziale Inail-Inps valevole fino al
xxxxx (xxxxxxxx)

ARTICOLO 12 – VERIFICA DELLE ATTIVITA' DEL CAF

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal Centro di Assistenza Fiscale convenzionato, mediante propri funzionari. A tale scopo, su richiesta del Servizio preposto, deve

essere garantito l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative del Centro di Assistenza Fiscale.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' E TRATTAMENTO DELLA CORRETTEZZA FORMALE DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE

1. Le Parti dichiarano che i dati personali raccolti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

2. Il Comune di Monterotondo assume la qualifica di Titolare del Trattamento. Il CAF viene contestualmente nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 del GDPR. I dettagli del trattamento, le misure minime di sicurezza e gli obblighi di condotta del CAF sono disciplinati nell'Atto di Nomina formale allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante.

3. Il CAF è direttamente responsabile:

- Della perfetta corrispondenza tra quanto riportato nella dichiarazione cartacea sottoscritta dal richiedente e i dati informatici immessi nei sistemi del Comune;
- Della correttezza nell'esecuzione dei calcoli per la determinazione del diritto e dell'importo della prestazione, basati sui dati forniti dall'utente.

4. Fermo restando il principio di responsabilità solidale nei confronti degli interessati e delle Autorità di Vigilanza per le violazioni del GDPR, il CAF si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi sanzione, danno economico, spesa legale o pretesa di terzi derivante da errori materiali, omissioni, colpa grave o dolo imputabili esclusivamente agli

operatori del CAF nell'espletamento del servizio o nella custodia dei dati.

5. A copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto della presente Convenzione (compresi i rischi da responsabilità civile professionale e da violazione dei dati personali - Data Breach), il CAF dichiara di essere titolare di idonea polizza assicurativa contratta con primaria compagnia, impegnandosi a mantenerla valida per tutta la durata del rapporto.

ARTICOLO 14 - PENALI

1. Il CAF si impegna a garantire la continuità del servizio per tutta la durata della Convenzione e a rispettare il termine perentorio di trasmissione delle domande fissato dall'Art. 5 (primi 10 giorni di ogni mese).

2. In caso di ritardo ingiustificato nella trasmissione delle domande che pregiudichi i tempi di erogazione dei benefici economici ai cittadini, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del corrispettivo mensile dovuto al CAF.

3. La reiterata violazione dei termini di trasmissione (superiore a tre mensilità anche non consecutive) o l'interruzione ingiustificata del servizio all'utenza costituiranno grave inadempimento e daranno diritto al Comune di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per questi fini, il Centro di Assistenza Fiscale, si fa carico, attraverso apposita polizza assicurativa, presso una primaria società di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DELLE

ATTIVITA' OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Al CAF è fatto divieto espresso di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte , lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

ARTICOLO 16 – REVOCA DELLA CONVENZIONE

In conseguenza di ritardo o di inadempimento delle norme previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia nonché di quelle previste nel presente atto convenzionale, l'Amministrazione si riserva di contestare al CAF convenzionato il ritardo o inadempimento, mediante comunicazione mezzo PEC fissando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso tale termine senza che siano state proposte controdeduzioni o in caso le stesse non risultino accoglibili da parte dell'Amministrazione Comunale si avvierà il procedimento di revoca della convenzione.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E NORME

COMPORTAMENTALI

Il CAF convenzionato assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione stessa. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio e le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il soggetto attuatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni

convenzionali.

Il CAF convenzionato si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione comunale di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

I dipendenti e collaboratori del CAF convenzionato sono tenuti, pena la risoluzione/decadenza del rapporto oggetto del presente contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Monterotondo" adottato con Deliberazione di G.C. n. 326 del 12/12/2024, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 in conformità alle linee guida ANAC delibera 177 del 19/02/2020, pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.monterotondo.rm.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali"».

Il CAF convenzionato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza e del codice di comportamento anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e del codice di comportamento, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che lo stesso CAF sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.n.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018, informa il CAF convenzionato che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Monterotondo, Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Danilo Quaglini; email: dpo@comune.monterotondo.rm.it

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il CAF convenzionato assume il ruolo di **Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati** ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Ai fini del presente comma il Comune di Monterotondo e l'appaltatore sottoscrivono anche uno specifico accordo disciplinante obblighi, oneri, doveri e prerogative del Responsabile Esterno del Trattamento, previsti dal GDPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. CE 679/2016. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della presente convenzione, il CAF convenzionato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di

non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 19 – DOMICILIO IMPRESA

Per gli effetti della presente convenzione il legale rappresentante del CAF convenzionato dichiara:

- che la sede valida a tutti gli effetti giuridici del presente contratto è la propria sede legale sita in **xxxxxx**;
- che il proprio domicilio digitale è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **xxxxxxxxxx**

Tutte le comunicazioni, intimazioni e notifiche attinenti la esecuzione della presente convenzione saranno effettuate tramite l'indirizzo pec sopra indicato;

- che la sede referente valida a tutti gli effetti amministrativi e tecnico-logistici è: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Tivoli.

ARTICOLO 21 – SPESE CONVENZIONALI

Tutte le spese relative alla stipula presente convenzione, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell'Appaltatore. Il Presente atto convenzionale sarà soggetto a registrazione a carico del soggetto inadempiente

ARTICOLO 22 – NORMA FINALE DI RINVIO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice Civile e delle norme emanate e/o che venissero emanate dalle competenti autorità governative, regionali e comunali connesse con il servizio oggetto del presente contratto.

Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

Il Presente atto convenzionale consta di n. XXX pagine a video

Letto, approvato e sottoscritto in con firma digitale

xxxxxxxxxxxxxxxx – Comune di Monterotondo – Firmato digitalmente

xxxxxxxxxxxxxxxx – CAF xxxx – Firmato digitalmente